



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE  
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE  
Direzione Centrale per le Risorse Umane

Circolare N. 2/RU/2010

Roma, data protocollo

- Al Gabinetto del Ministro SEDE
- All'Ufficio Stampa e Comunicazione SEDE
- Alla Segreteria del Ministro SEDE
- Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato Sen. CRIMI SEDE
- Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato On.le MAURI SEDE
- Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato On. Dr. SIBILIA SEDE
- Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato Dr. VARIATI SEDE
- All'Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari SEDE
- All'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance SEDE
- Al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali SEDE
- Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza SEDE
- Al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione SEDE
- Al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile SEDE
- All'Ufficio per le Attività del Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura ROMA
- All'Ufficio per le Attività del Commissario per il Coordinamento delle Iniziative di Solidarietà per le Vittime dei Reati di Tipo Mafioso ROMA
- All'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse ROMA
- All'Autorità di Gestione per l'attuazione del Programma Nazionale "Servizi di Cura dell'infanzia e agli Anziani non autosufficienti" ROMA

OGGETTO: Attività prestata nell'ambito delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali

Sono pervenute a questa Amministrazione numerose richieste di chiarimento in ordine alla possibilità di riconoscere, ai dipendenti che svolgono l'incarico di componenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, il diritto alla fruizione del riposo compensativo nel caso in cui le attività si protraggano oltre il normale orario d'ufficio o si svolgano durante giornate festive o non lavorative. Si ritiene pertanto opportuno fornire, al riguardo, le seguenti indicazioni.

Come noto, già con circolare n. 44 del 18 novembre 2010, il Dipartimento Affari Interni e Territoriali si è espresso in merito alla natura di tali attività, chiarendo che le stesse devono considerarsi poste in essere in attuazione di **un incarico onorario**, conferito dal Presidente della Corte d'Appello, svolto nell'interesse generale e teso ad assicurare la regolarità del procedimento elettorale.

Coerentemente con tale premessa, nel caso in cui tali attività si protraggono oltre il normale orario d'ufficio o durante le giornate festive o non lavorative, **non risulta possibile riconoscere al**



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE  
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE  
Direzione Centrale per le Risorse Umane

**dipendente né il riposo compensativo né lo straordinario.** D'altronde, una diversa interpretazione che portasse all'attribuzione di emolumenti a titolo di corrispettivo per lavoro straordinario risulterebbe sostanzialmente elusiva della disposizione recata dall'articolo 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – legge finanziaria 2008 – che ha sancito, fra l'altro, il carattere di gratuità delle predette funzioni.

Ciononostante, come condiviso con il citato Dipartimento, si ritiene che lo svolgimento di tali attività **nella giornata di domenica comporti** il riconoscimento in favore del dipendente dell'esigenza costituzionalmente tutelata del **riposo settimanale**.

Infatti, nonostante l'attività dei componenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali di designazione prefettizia, sia posta in essere in attuazione di un incarico onorario, la stessa afferisce pur sempre ad una funzione infungibile ed indifferibile - la regolarità del procedimento elettorale - collocata nella diretta responsabilità dell'amministrazione dell'Interno e si traduce pertanto nell'espletamento di un incarico che comporta impegno e responsabilità.

D'altronde il diritto al riposo settimanale trova fondamento nell'art. 36 della Costituzione e forma oggetto di puntuale previsione all' art. 9 del D. Lgs. n.66/2003, ai sensi del quale al dipendente deve essere garantito un periodo di riposo, nell'ambito della settimana lavorativa, di almeno 24 ore consecutive.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Varratta